

Finalmente il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Approvato il decreto legislativo che attua la delega conferita al governo dalla legge 123/07. Sono stati stilati oltre 300 articoli. Ora inizia il percorso che porterà all'approvazione definitiva

di Loris Brizio

Responsabile Commissione Nazionale Sicurezza

Malgrado lo scioglimento delle Camere, il 7 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo che attua la delega conferita al governo dalla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza del lavoro. Manca ora il parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, e poi dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Il provvedimento, composto da oltre 300 articoli, ridisegna la materia della salute e



sicurezza sul lavoro, le cui regole sono state definite da una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessant'anni, e sostituirà il decreto legislativo 626/94.

I titoli principali del provvedimento riguardano i luoghi di lavoro, le attrezzature e i DPI, i cantieri temporanei e mobili, la segnaletica, la movimentazione manuale dei carichi, i videoterminali, gli agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ecc.), le sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, ecc.), gli agenti biologici e le atmosfere esplosive.

Il testo prevede un maggiore coordinamento nei controlli, il potenziamento del ruolo del-

l'Inail, attività promozionali e di formazione nelle scuole e nelle università sulla sicurezza sul lavoro. Sono definiti precisi obblighi per i datori di lavoro, con un inasprimento delle sanzioni quando le norme non siano rispettate.

Riepiloghiamo le principali novità:

- **l'ampliamento del campo d'applicazione** delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (principio di effettività della tutela, che implica la tutela di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda) ed anche i lavoratori autonomi ed equiparati, a domicilio e a distanza, a progetto ed interinali;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei **rappresentanti dei lavoratori territoriali** (destinati ad operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un **rappresentante di sito produttivo**, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (come, ad esempio, i porti);
- la **rivisitazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza** per migliorare l'efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo pubblico, ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche ad indirizzare le azioni pubbliche;
- il **finanziamento delle azioni promozionali** private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- **l'eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali**, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro;
- viene istituito il **libretto sanitario e di rischio personale per ogni lavoratore**;
- la **revisione del sistema delle sanzioni**: in base ai criteri indicati dalla legge de-

lega 123/2007, è stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità.

Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede che al datore di lavoro si applichi la **sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda** o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni.

Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al **datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale, ma una sanzione pecuniaria**. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro ad un massimo di 24.000. Ovviamente, tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore.

Restano inalterate le norme del codice penale – estranee all'oggetto della delega – per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di colpa dell'azienda in un **infortunio con feriti o morti**, vengono applicate ai responsabili sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro e la sospensione dell'attività. Scattano, inoltre, l'interdizione alla collaborazione con le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, nonché le relative imputazioni penali.

Rimangono in vigore le norme già previste sulla **sospensione dell'attività imprenditoriale** in caso di violazioni gravi, o quando risulti in nero oltre il 20% dei lavoratori. La sospensione termina con la regolarizzazione dei lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di rischio. E il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino ad un anno.